



DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER L'ABRUZZO

DETERMINA N. 9 del 29/06/2022

Oggetto: Proroga del servizio di Telefonia fissa 5 per le sedi della CTR Abruzzo, CTP L'Aquila, CTP Chieti, CTP Teramo e CTP Pescara.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e in particolare la disposizione contenuta nell'art. 31;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 luglio 2014, recante *"Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del MEF"*;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze - Direttore Generale delle Finanze prot. n. 26489 del 23 dicembre 2011, con il quale è stato disposto il riordino delle competenze gestionali ed amministrativo-contabili delle Commissioni tributarie a far data dal 1° gennaio 2012;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, con il quale sono state ripartite in capitoli le Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, ai fini della gestione e della rendicontazione e, in particolare, la tabella 2 relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto n. 320 del 10 gennaio 2022, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato i Titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ad adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento della ordinaria attività, utilizzando le risorse finanziarie di competenza, stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio finanziario 2022;

Visti, tra l'altro:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, comma 2, lett. a), che stabilisce la possibilità di avviare le procedure di cui al **"ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"**;

- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne

utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

- **l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296** (come modificata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019) che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- **il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135**, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, che disciplina, tra l'altro, all'art. 1 la trasparenza delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e stabilisce che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario;

- la **circolare 25 agosto 2015 del MEF** con oggetto "*Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.*";

Preso atto che, in adempimento alla sopracitata normativa, risulta che:

- per l'affidamento in questione non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., fermo restando l'obbligo di utilizzare i parametri di prezzo qualità da essa previsti;

- nell'ambito della medesima piattaforma è comunque prevista la possibilità di espletare procedure telematiche di acquisizione di beni e servizi, consistenti in Ordine Diretto di Acquisto, Richiesta di Offerta (RDO) e Trattativa Diretta (TD);

Richiamato il citato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Rilevato che:

- la scrivente COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'ABRUZZO ha stipulato con Fastweb S.P.A., in Convenzione Consip, un contratto della durata di 36 (trentasei) mesi, per le sedi della CTR Abruzzo, sede di L'Aquila, CTP Aq, CTP Ch e CTP Te e CTP Pe, con decorrenza dal 16/07/2019;
- il contratto di cui trattasi giungerà a naturale scadenza in data 16/07/2022;
- che la Convenzione TF5 è stata prorogata fino al 2 ottobre 2022;
- nelle more dell'espletamento di una nuova gara Consip, per il servizio di cui trattasi, si rende opportuno continuare a garantire il servizio di telefonia fissa per chiamate di emergenza, in caso di malfunzionamento del VOIP, per le sedi della CTR AQ, CTP AQ, CTP-CH, CTP-PE e CTP-TE, in ossequio al **principio di continuità dell'azione amministrativa** (art. 97 Cost.);

Considerato che la **proroga tecnica** è istituita e disciplinata dalla L. 18/04/2005, n. 62 (*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*) che, all'art 23, comma 2, così dispone: "*I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica;*

Atteso che la proroga tecnica risulta altresì ammessa in via generale anche dall'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, che testualmente dispone: "*La durata del contratto può **bando e nei documenti di gara una opzione di proroga**. La proroga è **limitata** al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*" e che il ricorso alla proroga tecnica risulta pacificamente ammesso sia in via giurisprudenziale (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012; CdS, Sez. V, n. 2882/2009), sia

dalle pronunce dell'Autorità Vigilanza sui contratti Pubblici (cfr. Deliberazione Avcp n. 117/2016; n. 33/2013; n. 86/2011; n. 69/2011);

Visto che nel caso di specie sussistono tutti i requisiti che legittimano l'adozione della proroga tecnica, **al fine di definire le specifiche tecniche del servizio per l'espletamento della procedura sul Mepa;**

Dato atto che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG in caso di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (FAQ Anac A31), di tal che i CIG risultano essere quelli del contratto originario:

CIG: Z542911731 per CTR AQ, CTP-AQ e CTP-CH;

CIG: Z572911705 per CTP-PE e CTP-TE;

Ritenuto che il servizio verrà effettuato **a partire dal 16 luglio 2022 ed avrà termine il 16 luglio 2023;**

Rilevato che il fine che si intende perseguire è l'affidamento del servizio di Telefonia fissa per le Commissioni Tributarie della Regione Abruzzo, alle condizioni tecnico-operative già attuate nel contratto originario con relativo progetto esecutivo approvato dall'Ufficio;

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

1. di procedere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara da parte di Consip, con la proroga del contratto di telefonia fissa, **alle medesime condizioni tecnico-operative ed economiche del contratto originario**, stipulato in adesione alla Convenzione con Fastweb S.p.A., per le sedi della CTR AQ, CTP-AQ, CTP-CH, CTP-PE e CTP-TE;
2. di stabilire che i **codici identificativi gara (CIG) sono i seguenti:**
-CIG: Z542911731 per CTR AQ, CTP-AQ e CTP-CH;
-CIG: Z572911705 per CTP-PE e CTP-TE;
3. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi che saranno assegnati alla Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo relativi alla copertura delle spese di funzionamento, Capitolo 1268 PG 18;

L'Aquila, 29/06/2022



IVANA DORIA
25.07.2022 10:17:33
GMT+00:00

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Dott.ssa Ivana Doria

Firmato digitalmente